

ATTO N. DD 7318

DEL 14/11/2023

Rep. di struttura DD-UC2 N. 911

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

**OGGETTO:** S.P. n° 166 della Val Chisone dal Km 5+470 al Km 6+360. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale e individuazione dell'area a cantiere. "PROGETTO 2022/277 - LAVORI DI RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2. ANNI 2023 – 2024". LOTTO 2.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve eseguire gli interventi di RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2. ANNI 2023 – 2024" LOTTO 2 - (PROG. 277/2022), lungo le seguenti strade provinciali;
- S.P. n° 166 della Val Chisone – dal Km 5+750 al Km 5+850;
- la ditta ITALVERDE srl con sede in Corso Francia 253 – 10139 Torino (TO) è l'impresa appaltatrice dei lavori;
- la ditta CITRINITI MASSIMO con sede legale in, Viale Gramsci, 12 Collegno (TO) è l'impresa subappaltatrice dei lavori;
- l'intervento prevede l'occupazione totale della carreggiata, con movimentazione di macchine operatrici e materiali;
- che il tratto della Strada Provinciale n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 5+470 alla progr. Km. 6+360 dispone di percorso alternativo su strade comunali;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, del tratto di S.P. n. 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 5+470 alla progr. Km. 6+360, con deviazione del transito su percorso alternativo, oltre all'individuazione dell'area a cantiere durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo compreso tra il giorno 14/11/2023 ed il giorno 18/11/2023 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui

provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## DETERMINA

a sospensione della circolazione mediante la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, del tratto di Strada Provinciale n° 166 della Val Chisone dalla progr. Km. 5+470 alla progr. Km. 6+360, in territorio del comune di San Germano Chisone, con deviazione del transito su percorso alternativo, oltre all'individuazione dell'area a cantiere, durante l'orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 19,00 nel periodo compreso tra il giorno 14/11/2023 ed il giorno 18/11/2023 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dovrà, con apposita cartellonistica, presegnalare la chiusura stradale, del percorso alternativo con segnalazione presso le progr. Km. 5+470 e progr. Km. 6+360 della S.P. n. 166 della Val Chisone, garantendone la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza.

- L'impresa appaltatrice: ITALVERDE srl con sede in Corso Francia 253 – 10139 Torino (TO);
- L'impresa subappaltatrice: CITRINITI MASSIMO con sede in Viale Gramsci, 12 Collegno (TO);
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E. : geom. Gianni NEVACHE CMT0;
- Il Responsabile del Cantiere: ing. Eleonora ARTUSO tel. 348 3832202 – geom. Massimo CITRINITI

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti

della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa;

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 14/11/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese